N. 3505-3409-67-1273-2114-2322-2741-3090-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **MENGOZZI**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

nella seduta del 6 luglio 1971

—

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura

---

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

nella seduta del 24 maggio 1971

—

Interventi in favore dell'agricoltura

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

—

Provvidenze per la viabilità vicinale e interpoderale e per gli acquedotti rurali

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANNINI, MICELI, MARRAS, SERENI, ESPOSTO, BONIFAZI, SCUTARI, OGNIBENE, D'IPPOLITO, FOSCARINI, MONASTERIO, REICHLIN, SPECCHIO, BARDELLI, BO, BRUNI, GESSI NIVES, LIZZERO, LA BELLA, CESARONI, NAPOLITANO LUIGI, RAUCCI, di MARINO, MASCHIELLA, COLAJANNI, PELLEGRINO, BERAGNOLI, TEDESCHI, TRIPODI GIROLAMO

Presentata il 27 marzo 1969

—

Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BO, MARRAS, BARDELLI, MICELI, ALLERA, D'AURIA, LA BELLA, LAMANNA, NAHOUM, LAJOLO, LENTI, LIZZERO, ESPOSTO, di MARINO, OGNIBENE, CEBRELLI, GIANNINI, BONIFAZI, BUSETTO, PELLEGRINO, FLAMIGNI, DAMICO, GESSI NIVES, GASTONE, MORELLI, MAULINI, VALORI, OLMINI, TEMPIA VALENTA, CESARONI, RAFFAELLI, TAGLIAFERRI, MASCHIELLA, GUGLIELMINO, MONASTERIO, SCOTONI

Presentata l'11 dicembre 1969

—

Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed altre agevolazioni a favore delle cantine sociali o associazioni di produttori nel settore vitivinicolo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRAUDI, MIOTTI CARLI AMALIA, PREARO, GIORDANO, STELLA, MAGGIONI, BOLDRIN, MENGOZZI, NANNINI, BOFFARDI INES, SISTO, CRISTOFORI, LOBIANCO, ANDREONI, SPERANZA, SANGALLI, CASTELLUCCI

Presentata il 6 febbraio 1970

—

Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, SANGALLI, VAGHI, ANDREONI

Presentata il 9 ottobre 1970

—

Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, VETRONE, ARMANI, STELLA, LOBIANCO, SCHIAVON, VALEGGIANI, BECCARIA, DEGAN, TANTALO, BALDI, BALASSO, CANESTRARI, ROMANATO

Presentata il 17 febbraio 1971

—

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972

Presentata alla Presidenza il 16 luglio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È al nostro esame il disegno di legge n. 3505 per la conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, insieme con il disegno di legge n. 3409 riguardante interventi a favore dell'agricoltura e alle proposte di legge: Bonomi ed altri n. 67, Bo ed altri n. 2114, Giraudi ed altri n. 2322, Prearo ed altri n. 2741, Prearo ed altri n. 3090, Giannini ed altri n. 1273, tutte concernenti interventi a favore dell'agricoltura, attraverso il rifinanziamento di articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910 o modifiche di uno o più articoli di detta legge.

La Commissione agricoltura ha unanimemente deciso di presentare all'Assemblea lo esame congiunto di tutti i citati provvedimenti e inoltre, su proposta del relatore, di trasferire nel disegno di legge di conversione del decreto-legge tutta la materia oggetto delle varie proposte di legge di iniziativa del Governo e parlamentari.

Ha deciso, inoltre, di esaminare, sempre in sede di legge di conversione, il problema della proroga legale dei contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, nonché il problema della esenzione dalle imposte e sovrimposte afferenti al reddito dominicale per i piccoli proprietari di fondi concessi in affitto.

La ragione di questa decisione della Commissione agricoltura, che ha avuto appunto l'assenso di tutti i gruppi e la particolare adesione del Governo, va ricercata nell'estrema urgenza di provvedere a rendere definitivamente operante un provvedimento di rifinanziamento per il 1971 del piano verde n. 2 nella misura più ampia possibile e, per quanto riguarda il problema delle disdette mezzadrili, nella necessità di bloccare questo fenomeno che ha assunto proporzioni preoccupanti e rischia di minacciare la pace sociale nelle campagne.

Quanto ai provvedimenti di rifinanziamento delle provvidenze per l'agricoltura, la Commissione ha unanimemente condivisa la impostazione data al problema dal Governo.

Giustamente la relazione ministeriale parte dalla constatazione ovvia, ma non per questo meno importante, che col 1970 è venuta a cessare l'efficacia delle più importanti leggi con le quali si è concretamente realizzata la politica agraria nel nostro Paese: i provvedimenti per la montagna, la legge per la formazione e il potenziamento della proprietà coltivatrice, la legge per la difesa del suolo e infine il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura più noto come piano verde n. 2.

Il Governo, di fronte a questa carenza legislativa, ha ritenuto di provvedere con varie iniziative.

In data 27 aprile ha presentato alle Camere il disegno di legge per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, in data 24 maggio il disegno di legge per interventi in favore dell'agricoltura, in data 15 giugno il disegno di legge per opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo. Il provvedimento per la montagna, come è noto, era già stato presentato dal Governo fin dal 7 luglio 1969.

La situazione dell'*iter* parlamentare delle suddette leggi è la seguente: il disegno di legge per la proprietà coltivatrice è stato approvato dalla Commissione agricoltura, in sede referente, nel mese scorso ed è pronto per la discussione in Aula fin dal 24 giugno; il finanziamento del piano verde per il 1971 è al nostro esame; il disegno di legge per la difesa del suolo è stato presentato al Senato il 15 giugno 1971; la legge per la montagna è stata approvata dalla Camera il 29 aprile 1971 ed è attualmente all'esame del Senato.

Come si può notare, tutti i provvedimenti riguardanti l'agricoltura hanno iniziato l'*iter* parlamentare, alcuni sono in stato di avanzato esame, ma a tutt'oggi nessuno ha superato definitivamente l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, per cui il primo auspicio che si deve fare è che, prima della chiusura estiva delle Camere, questo decreto-legge, la legge per la proprietà coltivatrice e quella per la montagna possano essere definitivamente approvate dal Parlamento.

La Commissione agricoltura ha accolto per il provvedimento al nostro esame l'impostazione del Governo, nel senso che preoccupazione primaria non poteva che essere la rapidità dell'intervento finanziario in agricoltura ed è parso logico, oltre che opportuno, approfittare delle misure congiunturali approvate dal governo attraverso l'emanazione di cinque decreti-legge presentati il 6 luglio alla Camera

per la conversione in legge per allargarne la portata e provvedere ad un ampio finanziamento per il 1971 in favore dell'agricoltura italiana.

Ovviamente sulla validità delle due principali leggi sullo sviluppo agricolo nell'ultimo decennio, il piano verde n. 1 e il piano verde n. 2, che sono alla base del provvedimento in discussione, ci sono state differenti valutazioni da parte dei diversi gruppi politici.

Credo sia incontestabile che tali provvedimenti hanno consentito all'agricoltura italiana di avere il sostegno indispensabile per progredire nel contesto di una più generale evoluzione economica del Paese.

Ma tutti sono stati concordi nel ritenere che sia ormai matura la predisposizione di nuovi strumenti anche legislativi che, avendo presente il mutato quadro istituzionale, affrontino problemi non solo di nuovi e più organici interventi finanziari ma anche problemi di struttura. I problemi e la polemica sollevata nel Paese dalla recente approvazione da parte del Parlamento della nuova legge sui fitti dei fondi rustici e l'avviata discussione parlamentare sulla trasformazione della mezzadria in affitto, dimostrano che non si può sfuggire a precise scelte nell'interesse dello sviluppo non solo dell'agricoltura ma dell'intera economia italiana.

Il mutato quadro istituzionale si riferisce non soltanto all'estensione dell'ordinamento regionale anche per le regioni a statuto ordinario e all'assunzione delle competenze in materia di agricoltura e foreste ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, riguardante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, fatto di grandissima rilevanza, ma anche alla « svolta », per così dire, intervenuta nella politica comunitaria nei mesi scorsi, allorquando, finalmente, il punto di vista dell'Italia per una maggiore prevalenza della politica di rafforzamento delle strutture rispetto alla politica della difesa dei prezzi è prevalso e ci si va incamminando rapidamente, riteniamo, verso la traduzione delle ormai famose direttive di Mansholt in regolamenti comunitari impegnativi per tutti gli Stati membri.

Ora non c'è dubbio che avendo presenti entrambi i punti di riferimento, politica comunitaria e regioni, per la diversa incidenza che i due aspetti hanno nell'elaborazione e nella organizzazione dell'intervento pubblico in agricoltura, il Governo e il Parlamento, ciascuno per la sua parte, dovranno affrontare nei prossimi mesi con determinazione il problema di più adeguate norme generali per lo sviluppo dell'agricoltura sia in materia di interventi di sostegno e di sviluppo sia in materia di contratti agrari.

La scelta del Governo per quel che attiene a questo provvedimento è stata quella di limitarsi ad una proposta di rifinanziamento con qualche modifica alla legislazione esistente, avendo presenti i problemi più urgenti ed i più convincenti suggerimenti dell'esperienza di questi anni.

La Commissione, pur condividendo questa tesi, ha ritenuto di sottolineare che il nuovo provvedimento, quanto meno, non deve contrastare con le linee fondamentali di quella nuova politica agraria che va emergendo sempre più chiaramente dal dibattito politico.

In particolare, è stata sottolineata l'esigenza di esaltare sempre di più la prevalenza dell'impresa rispetto alla proprietà, poiché non è pensabile affrontare il perseguimento degli obiettivi proposti dalla CEE se non attraverso una graduale riduzione del peso della proprietà fondiaria e quindi della rendita fondiaria e una crescente valorizzazione dell'impresa, non più considerata come modo di esercizio del diritto di proprietà, bensì come una realtà autonoma, espressione del coordinamento dei vari fattori produttivi di cui la terra è una componente, non la sola né la più importante.

In questo contesto, è ovvio che uno dei problemi fondamentali è il tipo di impresa che più deve essere incentivato dall'azione pubblica ed io credo che la nuova politica agraria non potrà non ribadire la centralità dell'impresa familiare nel tessuto connettivo delle aziende agricole italiane, sia per il peso che essa ha sia perché alla sua sopravvivenza ed al suo consolidamento è legata in notevole misura la permanenza di una quota di popolazione attiva in agricoltura che non vada al disotto della percentuale minima.

Certo deve trattarsi di una impresa di idonee dimensioni, non necessariamente legata alla perfetta coincidenza tra proprietà e impresa e soprattutto integrata in un ampio e organico processo associativo e di gruppo.

Una agricoltura fondata su questa scelta fondamentale potrà avviarsi verso una struttura più idonea solo se ci sarà un processo di riordino, di accorpamento e di organizzazione associativa e cooperativa non unicamente fondato su fatti spontanei.

Non si vuole dire con questo che si deve programmare tutto dall'alto. Anzi, la nuova realtà regionale potrà consentire l'avvio di una

programmazione territoriale autenticamente democratica in quanto fondata principalmente su liberi movimenti associativi. Occorre, però, abbandonare decisamente la strada degli interventi episodici o fondati esclusivamente sulla somma delle richieste.

Si dovrà, cioè, cominciare una seria pianificazione zonale agricola, che, a mio avviso, dovrà essere coordinata dalle regioni nel quadro della programmazione politica territoriale. Ciò che infatti caratterizza l'autonomia delle regioni è la politica del territorio (urbanistica, turismo, opere pubbliche di interesse regionale, trasporti regionali e agricoltura).

Il piano zonale sul quale già si è legiferato (piano verde n. 2) non può che essere una parte, la parte agricola, del piano comprensoriale e deve essere intesa non già come una ennesima iniziativa di studio, ma soprattutto come un nuovo modo dell'intervento pubblico nel campo dello sviluppo economico e sociale.

Nella realizzazione di una azione programmata in agricoltura grande rilievo avranno le regioni, che già in questo decreto-legge hanno riconosciuto un ruolo importante.

La Commissione non ha ceduto alla tentazione di ripartire il finanziamento del 1971, di cui al presente decreto, alle regioni. Sarebbe stata, indubbiamente, una decisione di rilievo politico che avrebbe marcato l'orientamento regionalistico, ma avrebbe contraddetto alla necessità di operare un intervento congiunturale e i mezzi stanziati non sarebbero stati spendibili se non tra un anno e forse più perché le regioni, come giustamente ha sottolineato il Ministro nella sua replica, soltanto allora disporranno di una struttura organizzativa in grado di operare.

L'esigenza di rendere spendibile quanto prima la somma stanziata è stata una costante preoccupazione, per la verità, di tutti i gruppi ed è auspicabile che in Aula intervenga qualche ulteriore perfezionamento del testo, onde evitare procedure che, pur avendo una loro giustificazione, possono essere eliminate o ridotte dando al provvedimento la pienezza del suo valore congiunturale che è poi la principale se non l'unica giustificazione della stessa forma legislativa del decreto-legge.

Ciò nondimeno le regioni dovranno trasmettere al Ministero i progetti con il concorso finanziario del FEOGA e dovranno essere consultate per tutte quelle opere (impianti di interesse pubblico, completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica, realizzazione di piani zonali, e di piani di valorizzazione agraria), che hanno riferimento alla politica del territorio.

* * *

Passando all'esame del testo approvato dalla Commissione, occorre, innanzitutto, osservare che la spesa stanziata è complessivamente di lire 180.150 milioni.

La cifra pur essendo ingente è certamente inferiore alla necessità e probabilmente neppure in grado di far fronte alle numerosissime richieste di intervento giacenti presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste, che non hanno potuto essere accolte per insufficienza di mezzi finanziari. In parte tali richieste potranno essere soddisfatte dall'ultima annualità del piano verde n. 2, finalmente in corso di erogazione, essendosi perfezionato l'*iter* dei provvedimenti finanziari per la copertura. Restano però numerosissime domande valide per le quali l'intervento è giudicato opportuno e per le quali il presente decreto-legge tende a far fronte.

Gli articoli 1 e 2 del testo modificato riguardano gli stanziamenti su vari articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Riguardano i settori della sperimentazione, dell'attività dimostrativa e della assistenza tecnica, lo sviluppo della cooperazione, la difesa fitosanitaria, le iniziative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli impianti di interesse pubblico, prestiti di conduzione, lo sviluppo della meccanizzazione e della zootecnia, il miglioramento delle strutture aziendali, la viabilità rurale e l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione rurale, le opere pubbliche di bonifica, il rimboschimento.

La Commissione ha potenziato alcune di queste voci di spesa, in particolare quelle previste all'articolo 6 (sviluppo della cooperazione), all'articolo 8 (contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), all'articolo 9 (potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), all'articolo 11 (interventi per la concessione di crediti di conduzione – con un aumento delle somme riservate alle cooperative e la inclusione delle stalle sociali fra le iniziative finanziabili), all'articolo 16 (contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali), all'articolo 19 (sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola), all'articolo 24 (opere pubbliche di bonifica montana).

L'articolo 2-*bis* riguarda il processo di ristrutturazione del settore frutticolo, secondo gli indirizzi dettati dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, nonché la riconversione e

la istituzione di impianti frutticoli, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero d'intesa con le regioni.

L'articolo 2-*ter* intende perfezionare la concessione dei mutui *una tantum*, previsti dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. La Commissione ha introdotto fra le passività onerose trasformabili in mutui citati (ovviamente agevolati) anche quelli derivanti da prestiti di soci documentabili in bilancio ed ha esteso alle stalle sociali l'applicazione dell'articolo. La Commissione ha inoltre esteso l'applicazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, alle iniziative delle casse rurali nel settore agricolo.

L'articolo 2-*quater* amplia il campo degli interventi sull'articolo 8 della legge n. 910 ad enti che assicurino effettivi servizi in favore di cooperative, loro consorzi o associazioni di produttori. La Commissione ha introdotto per questi enti il limite di spesa di 1.000 milioni.

L'articolo 2-*quinquies* stabilisce una precisazione sul campo oggettivo per gli interventi sull'articolo 12 (meccanizzazione agricola), includendo le attrezzature per stalle, ma escludendo quelle per gli impianti collettivi (che sono finanziati dall'articolo 9).

L'articolo 2-*sexies* riguarda gli allevamenti equini, estendendo ad essi l'applicazione degli articoli 13 e 14.

L'articolo 2-*septies* inserisce, fra le opere di regolamento finanziario aziendale, la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e dispone una particolare considerazione per le stalle sociali e i centri di allevamento e di fecondazione artificiale.

L'articolo 2-*octies* introduce, per la prima volta nel nostro paese, programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli. La Commissione ha incluso il vino fra i prodotti oggetto della campagna promozionale.

L'articolo 2-*novies* destina 11.000 milioni ai piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. La Commissione ha modificato il testo governativo specificando che il finanziamento deve essere destinato agli enti di sviluppo, a norma del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 per l'attuazione di piani zonali o di piani di valorizzazione agraria.

L'articolo 2-*decies* riguarda le opere che concorrono all'intervento FEOGA e le opere finanziate dagli articoli 1 e 2 che dobbono essere predisposte previa consultazione delle regioni.

L'articolo 2-*undecies* stabilisce le norme per l'emanazione di criteri generali di intervento. È auspicabile che questo articolo venga rivisto in aula per evitare che l'intervento, a causa di procedure non strettamente necessarie, sia ritardato nel tempo.

Gli articoli 3, 4 e 5 sono gli articoli che dispongono la copertura finanziaria.

Un ulteriore accenno agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*.

Essi riguardano, come si è detto all'inizio della relazione, l'urgente problema delle esenzioni fiscali ai piccoli proprietari concedenti in affitto e il blocco delle disdette per i contratti di tipo mezzadrile, instaurati, di fatto, dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756.

In Commissione vi sono state numerose proposte alternative tutte orientate all'unico fine di bloccare le disdette.

Si è preferito, d'intesa con il Governo, mantenere il testo unificato tuttora all'esame del Senato, disponibili ovviamente ai perfezionamenti eventuali dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, mi auguro che la relazione sia stata sufficientemente in grado di illustrare lo spirito e il significato del provvedimento di cui mi permetto ancora una volta di sottolineare il valore congiunturale e per tanto di raccomandarvi di esprimere con la necessaria urgenza un voto di approvazione.

MENGOZZI, *Relatore*.

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO)

La Commissione bilancio ha concluso, in data odierna, l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di dotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano (3501);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, commercio e dell'artigianato (3502);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali (3503);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno (3504);

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura (3505),

ed ha deliberato di esprimere parere favorevole.

In precedenza, la Commissione non aveva accolto, a maggioranza, il seguente parere, proposto dai deputati Colajanni, Raucci e Gian Carlo Ferri:

« La Commissione bilancio ha preso in esame i provvedimenti congiunturali sotto il duplice aspetto della congruità, ai fini di un positivo intervento nella situazione economica e della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la copertura, la Commissione esprime parere favorevole, pur rilevando la necessità di garantire la immediata restituzione al fondo disoccupazione dell'INPS delle minori entrate determinate dagli sgravi degli oneri sociali e di impedire che si verifichi ancora quello che, già in altra occasione, è accaduto e cioè che il Governo faccia accumulare il suo debito nei confronti dell'INPS e utilizzi poi le somme così accumulate per fini diversi da quelli cui sono destinate.

Alcune osservazioni, invece, ritiene di dover fare, a proposito del più rilevante problema della congruità dei provvedimenti.

La Commissione ritiene, anche alla luce delle risultanze cui è pervenuta nel corso del dibattito sulla situazione economica del paese, che il problema che si pone oggi con maggior rilevanza, in termini inscindibilmente legati di congiuntura e di struttura, è l'avvio di una forte ripresa degli investimenti che porti a modificazioni reali del processo produttivo, ad una formazione accelerata di nuove risorse, ad aumenti di produttività aziendale, fondati sul rinnovamento tecnologico ed organizzativo, capace di accogliere le nuove istanze espresse in modo assai difficilmente reversibile dai sindacati, ad un miglioramento della produttività media del sistema, che può realizzarsi solo attraverso una redistribuzione territoriale degli investimenti, ad una diversa struttura dei consumi.

Appare, perciò, evidente la gravissima responsabilità del Governo per la mancanza di una effettiva programmazione, nello stesso momento in cui si appalesa l'esigenza di un deciso intervento dello Stato per dirigere, anche sul piano congiunturale, l'utilizzazione delle risorse. È da queste valutazioni che di-

scende la convinzione della assoluta insufficienza dei provvedimenti congiunturali emanati dal Governo.

Tuttavia la Commissione ritiene che, rimanendo valido il giudizio sulla inadeguatezza degli strumenti di intervento predisposti, si possa e si debba almeno modificare gli interventi sia per quanto riguarda la quantità degli investimenti da incentivare nell'industria, nell'agricoltura, nell'artigianato, nel commercio, sia per quanto riguarda il più importante problema completamente trascurato dell'attività settoriale dell'intervento pubblico.

Pertanto, la Commissione bilancio esprime alle Commissoni competenti nel merito il parere che i provvedimenti vadano emendati:

a) in direzione di un aumento quantitativo delle somme stanziate per il credito agevolato e per i contributi in agricoltura;

b) in direzione di una selezione dei settori produttivi al fine di escludere dagli sgravi degli oneri sociali i settori ad alto indice di fatturato rispetto alle unità occupate e di aumentare gli sgravi a favore dei settori a più alto tasso di occupazione o più direttamente investiti dalla crisi ».

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

N. 3505

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi a favore dell'agricoltura.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi a favore dell'agricoltura.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	milioni
Art. 2. – Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione . .	3.000
Art. 5. – Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza . .	2.000
Art. 6. – Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione . .	1.000
Art. 7. – Difesa fitosanitaria . . .	2.000
Art. 8. – Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	6.000
Art. 9. – Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	8.000
Art. 10. – Impianti di interesse pubblico	2.000
Art. 11. – Interventi per la concessione di crediti di conduzione .	12.000

Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali.

	milioni
Art. 12. – Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . .	12.000
Art. 13. – Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia	12.000
Art. 14 (*primo e secondo comma*). – Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico	3.000
Art. 16. – Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali	13.000
Art. 17. – Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico	13.000
Art. 18. – Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali	3.000
Art. 19. – Sviluppo e potenziamento della elettrificazione agricola	8.000
Art. 20. – Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica	14.500
Art. 24. – Opere pubbliche di bonifica montana	4.500
Art. 26. – Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	3.200
Art. 35. – Applicazione del regolamento comunitario 17/64 . . .	27.000
Art. 37. – Spese generali	4.000
Art. 57. – Relazione annuale . . .	200 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

	milioni
Art. 6 (*secondo comma*). – Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole, stalle sociali e loro consorzi	250
Art. 6 (*terzo comma*). – Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli	1.400

	milioni
	—
Art. 16. - Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario	3.000
Art. 23. - Estinzione passività consorzi di bonifica	100
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.	
Art. 35. - Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64	3.000 ».

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 2-*bis*.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonché per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero della agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni.

ART. 2-*ter*.

Nelle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese anche quelle assunte dalle casse rurali, limitatamente al settore agricolo.

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'articolo 6 - terzo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi

alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ivi comprese le stalle sociali, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto o da prestiti di soci risultanti in bilancio.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

ART. 2-*quater*.

A carico delle autorizzazioni di spesa relative allo articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento: 1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali, assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

I contributi previsti dal punto 1 potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 1.000 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.

ART. 2-*quinquies*.

I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonché le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali ivi comprese le attrezzature di stalle, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

ART. 2-*sexies*.

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

ART. 2-*septies*.

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa.

Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

ART. 2-*octies*.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino, nonché di propaganda alimentare.

In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:

rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonché della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di *standards* qualitativi, nonché per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonché gli altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore, di coperative agricole e loro consorzi per le produzione dei propri associati.

Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

ART. 2-*novies*.

Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, da parte di enti di sviluppo, a norma dell'articolo 49 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani di valorizzazione agraria, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 11.000 milioni.

ART. 2-*decies*.

Le domande di contributi o concorso per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, montana, nonché per i piani zonali di cui

rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

ART. 2-*undecies*.

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del CIPE che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« All'onere recato dagli articoli 1, 2-*bis*, 2-*octies* e 2-*novies* del presente decreto si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le oper pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno

finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« All'onere relativo all'articolo 2 del presente decreto per l'anno finanziario 1971, si provvede, quanto a lire 6.250 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, quanto a lire 1.500 milioni, con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975 ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 5 *bis*.

Sono esenti dalle imposte e sovraimposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purché i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

ART. 5-*ter*.

I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

È inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il

rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La norma di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che dispone l'abrogazione dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che è altresì abrogata la lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273.

ART. 5-*quater*.

La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti del proprietario emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente rimpatriato, ovvero nei confronti dell'orfano minore d'età, che dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.

La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

N. 3409

ART. 1.

Per la prosecuzione degli interventi in agricoltura secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti spese riferite alle attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	Milioni
Art. 2. – Attuazione di iniziative ed interventi nei settori della ricerca e della sperimentazione	3.000
Art. 5. – Esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrativa e di assistenza	2.000
Art. 6. – Assunzione e promozione di iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione	600
Art. 7. – Difesa fitosanitaria . . .	2.000
Art. 8. – Contributi e concorsi per iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	3.000
Art. 9. – Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	7.000
Art. 10. – Impianti di interesse pubblico	4.000
Art. 11. – Interventi per la concessio- di crediti di conduzione	11.000
Di detto stanziamento lire 5 miliardi sono destinati agli interventi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.	
Art. 12. – Apporto al fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo sviluppo della meccanizzazione agricola	13.000
Art. 13. – Apporto al fondo istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo della zootecnia . . .	13.000
Art. 14 (*primo e secondo comma*). – Iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico	3.000

	Milioni
Art. 16. – Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali	12.000
Art. 17. – Piano di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico . . .	13.000
Art. 18. – Costituzione e potenziamento di aziende silvo-pastorali .	3.000
Art. 19. – Sviluppo della elettrificazione agricola	6.000
Art. 20. – Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica . .	16.000
Art. 24. – Opere pubbliche di bonifica montana	4.000
Art. 26. – Rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	2.200
Art. 35. – Applicazione del regolamento comunitario 17/64	27.000
Art. 37. – Spese generali	4.000
Art. 57. – Relazione annuale . . .	200

ART. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono stabiliti per l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:

	Milioni
Art. 6 (*secondo comma*). – Contributi nella spesa per assegni al personale dirigente delle cooperative agricole	250
Art. 6 (*terzo comma*). – Concorso negli interessi sui mutui straordinari *una tantum* a favore di cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli . .	1.400
Art. 16. – Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario .	3.000
Art. 23. – Estinzione passività consorzi di bonifica	100
Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applicano anche alle passività in essere alla data del 31 dicembre 1970.	
Art. 35. – Concorso negli interessi sui mutui integrativi per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64 .	3.000

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari in materia di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di impianti frutticoli con varietà e specie più rispondenti alle prospettive di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione, nonché per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo criteri ed orientamenti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con le regioni.

ART. 4.

I mutui straordinari *una tantum* di cui all'articolo 6 - terzo comma - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere concessi alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1969 ed in essere alla data del 28 febbraio 1971.

Detti mutui sono concedibili per importi non superiori al 90 per cento delle predette passività purché alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

ART. 5.

A carico delle autorizzazioni di spesa relative allo articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di funzionamento:
1) ad enti e società comunque costituiti che, nella gestione di strutture commerciali,

assicurino la prestazione di effettivi servizi a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2) agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 6.

I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno accordati preferenzialmente alle cooperative ed alle associazioni di produttori agricoli che svolgano attività a favore dei propri associati.

Per macchine agricole e relative attrezzature di cui al citato articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si intendono le macchine motrici ed operatrici nonché le attrezzature pertinenti ai lavori e alle dotazioni aziendali, con esclusione delle macchine e delle attrezzature riguardanti gli impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

ART. 7.

Le agevolazioni contributive e creditizie previste dagli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse anche per l'attuazione di iniziative zootecniche riguardanti gli allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne, sia a scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

ART. 8.

I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi anche per la sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.

Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa.

Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie e contributive per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agrarie e

fondiarie saranno valutate con particolare considerazione le iniziative a carattere collettivo concernenti la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione artificiale.

ART. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare organici programmi per lo svolgimento di campagne promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie dell'olio di oliva e degli agrumi, nonché di propaganda alimentare.

In particolare le attività saranno rivolte al conseguimento delle sottoindicate finalità:

rendere edotti i produttori delle norme di qualità, delle prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate, degli orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni con i mercati, nonché della esigenza di un più diffuso associazionismo agricolo;

formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto il profilo delle cognizioni dietetiche, sia per la conoscenza dei marchi di qualità e di *standards* qualitativi, nonché per orientare le domande di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che uniscono all'elevato potere nutritivo condizioni favorevoli di acquisto;

ampliamento del volume della domanda dei mercati esteri attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche delle produzioni italiane.

Per la realizzazione delle predette attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi, con apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto per le ricerche di mercato e valorizzazione della produzione agricola, nonché di altri enti, pubblici e privati, specializzati nel settore, di cooperative agricole e loro consorzi per le produzioni dei propri associati.

Per l'attuazione dei programmi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1971, la spesa di lire 3.000 milioni.

ART. 10.

Per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire 15.000 milioni.

ART. 11.

Le domande di contributo o concorso per la realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per la realizzazione di progetti con il concorso finanziario del FEOGA, ai termini rispettivamente degli articoli 9 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, debbono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite delle regioni che esprimeranno il proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.

Gli interventi per gli impianti di interesse pubblico, per il completamento ed il ripristino delle opere pubbliche di bonifica, montana, nonché per i piani zonali di cui rispettivamente agli articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono adottati, per le autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere delle giunte regionali nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

ART. 12.

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del CIPE che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

ART. 13.

(*Norme finanziarie*).

All'onere recato dagli articoli 1, 3, 9 e 10 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con appo-

site convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 14.

All'onere relativo all'articolo 2 della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 6.250 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 1.500 milioni con le disponibilità risultanti dall'applicazione del comma seguente.

L'annualità dovuta al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 67

ART. 1.

L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali nonché per la costruzione di acquedotti rurali, possono essere concessi sussidi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile all'87,50 per cento quando trattasi di opere ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e nei territori considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. Per tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento della spesa.

In alternativa al contributo possono essere concessi mutui trentennali d'importo pari alla spesa riconosciuta e al tasso d'interesse del 2 per cento, riducibile all'1 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 991, e successive proroghe e integrazioni. Il mutuo è assistito dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e articolo 56 della presente legge ».

ART. 2.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 la spesa di 5.000 milioni autorizzata per la concessione di contributi in capitale ai sensi della lettera *q*) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è integrata, per ciascun esercizio, di altri 10.000 milioni.

Per il concorso dello Stato negli interessi dei mutui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, lettera *c*) è integrata, per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 di altri 1.750 milioni.

Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi non utilizzati in un esercizio vengono portati in aumento dell'esercizio successivo.

ART. 3.

Per le integrazioni di spesa di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1968, con apposita variazione di bilancio e per i successivi esercizi 1969 e 1970 con iscrizioni di spesa nell'apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N. 1273

ART. 1.

Al fine di valorizzare l'olio di oliva di produzione nazionale, di incrementarne il consumo e di favorire l'ulteriore espansione dell'olivicoltura, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attuerà nel quinquennio 1970-74 un organico programma pubblicitario inteso a popolarizzare tra i consumatori i pregi e le qualità dell'olio di oliva sul piano alimentare, dietetico e terapeutico.

ART. 2.

È costituito un Comitato nazionale per la propaganda in favore dell'olio di oliva, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto da:

a) un rappresentante per ogni consorzio o associazione di olivicoltori a carattere nazionale e per ciascuna organizzazione nazionale cooperativistica;

b) tre studiosi di particolare competenza dei problemi dell'olio di oliva;

c) due esperti in materia di pubblicità;

d) un rappresentante dell'industria olearia.

I componenti di cui ai precedenti commi *b*) e *c*) saranno nominati dal Ministro della agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Il Comitato costituito con il precedente articolo 2 ha il compito di elaborare, anno per anno, il programma pubblicitario di cui allo articolo 1 della presente legge e di controllarne l'attuazione, avuto particolare riguardo per gli olii di oliva di qualità superiore prodotti e commercializzati da complessi cooperativi e dalle loro centrali.

ART. 4.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

N. 2114

ART. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 45, lettera *f*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione di contributi e concorsi di cui all'articolo 8 della stessa legge, è elevato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, di lire 10.000 milioni.

ART. 2.

La concessione dei contributi statali sino al 5 per cento sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti di uve e mosti, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si attua contestualmente al rilascio del nulla-osta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sulla base delle aperture di credito, a titolo di anticipi, disposte in suo favore dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I prestiti di cui al presente articolo possono concedersi per l'intera durata dell'annata agraria, possono essere rinnovati l'anno successivo per la parte di giacenze accertate e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando riguardino cooperative con prevalenza di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tale garanzia si estende all'intero importo della perdita complessiva che gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver subito. Il rinnovo annuale e per l'intera annata agraria dei prestiti, di cui al precedente comma, è da considerarsi automatico per le giacenze di vini a denominazione di origine i cui « disciplinari di produzione » prevedano un periodo pluriennale di invecchiamento.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda per i contributi sulle spese di gestione, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a garantire ai richiedenti un acconto non inferiore al

50 per cento dell'importo dei contributi stessi, salvo conguaglio all'atto della definizione della pratica.

ART. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è inserito il seguente comma:

« I contributi ed i mutui sia per i nuovi impianti ed attrezzature - ivi compresi i contenitori - sia per l'ampliamento o ammodernamento di quelli già esistenti, possono essere concessi alle cantine sociali, con preferenza a quelle consorziate, per l'attuazione di programmi di invecchiamento e commercializzazione derivanti dalla attuazione di « disciplinari di produzione » dei vini a denominazione di origine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. In tal caso la concessione dei contributi e dei mutui può essere estesa anche ad operazioni di acquisto di impianti ed attrezzature appartenenti a cantine sociali in liquidazione o in gravi difficoltà di gestione, previo parere favorevole dell'Ispettorato compartimentale agrario circa la idoneità degli impianti stessi ».

ART. 4.

Le provvidenze di cui agli articoli 8 e 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono cumulabili.

Quando si tratti di interventi che interessino aziende diretto-coltivatrici associate, si applica analoga cumulabilità per entrambe le forme di intervento previste dall'articolo 8, di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso il concorso statale negli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti si attua nella misura massima del 5 per cento.

ART. 5.

Alle cantine sociali o associazioni di produttori che promuovano la raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti vitivinicoli e che risultino comprese in zone colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche, è garantito il contributo massimo del 90 per cento sulle spese di gestione, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando la riduzione del prodotto conferito superi il 20 per cento della produzione media annuale conferita nel precedente quinquennio.

ART. 6.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche a favore di associazioni di produttori o degli enti di sviluppo agricolo che promuovano iniziative di raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione nel settore vitivinicolo.

ART. 7.

Ogni disposizione che risulti in contrasto con la presente legge è abrogata.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 10 miliardi per il 1969 e di lire 10 miliardi per il 1970, derivante dai due anni di applicazione della presente legge, si provvede rispettivamente con le maggiori entrate degli esercizi 1969 e 1970.

N. 2322

ART. 1.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la gestione 1969, è stanziata la somma di cinque miliardi.

Tali contributi, da concedere agli enti gestori di ammassi volontari ed alle cantine sociali, non potranno superare la misura massima del 40 per cento delle spese complessive di gestione. Qualora l'applicazione della percentuale di contributo sopra indicata importasse una spesa superiore al limite predetto, la percentuale medesima verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro il suindicato limite di cinque miliardi.

Con separati provvedimenti, potranno essere concessi agli enti gestori di ammassi volontari ed alle cantine sociali, contributi integrativi nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, qualora i predetti enti e cantine abbiano operato in zone gravemente danneggiate nell'ultimo quinquennio da avversità atmosferiche e calamità naturali o in condizioni particolarmente onerose specie per le difficoltà di collocamento del prodotto.

I contributi integrativi dovranno essere concessi sulla base della media dei conferimenti dell'ultimo quinquennio.

ART. 2.

Gli istituti di credito sono autorizzati a concedere prestiti per acconti, assistiti dal contributo statale del 5 per cento sugli interessi, per la durata di sei mesi, e col privilegio legale sul prodotto oggetto del prestito.

L'ammontare di detti prestiti non può superare il 70 per cento del valore del prodotto, stabilito in base alla media dei mercuriali pubblicati dalla camera di commercio locale.

N. 2741

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contributi nelle spese di funzionamento ad enti e società comunque costituiti che provvedono alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di Enti di sviluppo agricolo.

ART. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo è subordinata alla prestazione di un effettivo servizio a favore di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli e di Enti di sviluppo agricolo, al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti ortoflorofrutticoli mediante:

a) la concessione della totale copertura assicurativa contro i rischi del credito commerciale;

b) l'assunzione a proprio carico delle spese relative ad eventuali arbitrati concernenti controversie in ordine alla descrizione e vendita delle merci;

c) la fornitura di sistematiche informazioni sui prezzi, qualità e quantità delle merci disponibili sui mercati interni ed esteri, con particolari indicazioni orientative in ordine alle loro tendenze e alle concrete possibilità di conclusione di vendite vantaggiose;

d) l'applicazione di una tariffa di mediazione non superiore all'1 per cento dell'ammontare delle fatture emesse per le singole vendite effettuate.

ART. 3.

I contributi previsti dall'articolo 1 potranno essere concessi entro il limite massimo di spesa di lire 300 milioni, previa assunzione di formale impegno di assicurare alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni di produttori agricoli e agli Enti di sviluppo agricolo i servizi indicati nel precedente articolo 2 per la durata di almeno 2 anni.

I contributi concessi saranno erogati in 2 rate di cui la prima entro tre mesi dall'assunzione dell'impegno e la seconda entro il 31 dicembre 1971.

ART. 4.

La spesa di lire 300 milioni, prevista dalla presente legge, farà carico allo stanziamento di cui all'articolo 45, lettera *f*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'esercizio finanziario 1970.

N. 3090

ART. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 miliardi e 500 milioni di cui lire 94 miliardi e 250 milioni per l'anno 1971 e lire 94 miliardi e 250 milioni per l'anno 1972, così ripartiti:

a) lire 12.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1971 e lire 6.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione di prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) lire 42.000 milioni di cui lire 21.000 milioni per l'anno 1971 e lire 21.000 milioni per l'anno 1972 a integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

c) lire 6.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1971 e lire 3.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12 della citata legge n. 910;

d) lire 28.000 milioni di cui lire 14.000 milioni per l'anno 1971 e lire 14.000 milioni per l'anno 1972 ad integrazione del « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » per gli scopi di cui all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966. n. 910:

e) lire 8.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1971 e lire 4.000 milioni per l'anno 1972 per l'attuazione di iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

f) lire 40.000 milioni di cui lire 20.000 milioni per l'anno 1971 e lire 20.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

g) lire 6.500 milioni di cui lire 3.250 milioni per l'anno 1971 e lire 3.250 milioni per l'anno 1972 per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16 della legge medesima n. 910;

h) lire 46.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per l'anno 1971 e lire 23.000 milioni per l'anno 1972 per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 2.

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati con particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

ART. 3.

I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge che eventualmente dovessero risultare non impegnati al 31 dicembre 1972 saranno attribuiti alle regioni.

ART. 4.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.